

Roma, 20 gennaio 2021

Presidenza nazionale

Prot. n. 11/2021

Ai Presidenti provinciali
Ai Presidenti regionali
Ai Consiglieri nazionali
Alla Presidenza nazionale
Ai Responsabili USN
Alle Associazioni aderenti

Oggetto: Nota del DPCM del 14 Gennaio 2021

Carissimi,

in allegato si inviano le note esplicative sintetiche del DPCM, pubblicato in Gazzetta Ufficiale con decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021, con ulteriori disposizioni sulla prevenzione dell'emergenza Covid-19, elaborato anche con la consulenza dei nostri dirigenti Marco Critelli e Alessandro Pepe.

Il decreto con le sue disposizioni ha validità fino al 5 marzo p.v.

Il CONI, in merito al decreto in oggetto, con delibera n. 1 del 19 gennaio us, ha disposto, per l'arco di vigenza del DPCM 14 gennaio, che gli EPS dovranno, entro il 22 gennaio pv, aggiornare i calendari degli eventi e delle competizioni di livello agonistico e di preminente interesse nazionale.

Per gli eventi e le competizioni riconosciute saranno consentiti gli allenamenti in tutte le zone, mentre le gare solo nelle zone arancioni e gialle. Altri eventi e competizioni, programmati dai comitati provinciali, regionali e USN, che non rientrano nel circuito dei campionati nazionali sono momentaneamente sospesi.

Ulteriori comunicazioni in merito a variazioni o integrazioni saranno comunicate tempestivamente.

Saluti.

Il Vice Presidente nazionale
Responsabile Sviluppo Associativo

Luca Serangeli



Il Vice Presidente nazionale vicario
Responsabile Eventi nazionali

Antonio Meola



DPCM DEL 14 GENNAIO 2021: LE MISURE IN VIGORE FINO AL 5 MARZO 2021

Il nuovo Dpcm approvato dal Governo conferma, sino alla data del 5 marzo 2021, il sistema di suddivisione del territorio in diverse aree di rischio (c.d. zona gialla, arancione e rossa) con un regime differenziato di applicazione delle restrizioni in base all'andamento dei contagi registrato presso le singole Regioni e, al contempo, introduce una potenziale zona "bianca" all'interno della quale, laddove l'incidenza settimanale dei contagi si manifesti, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, cesseranno di applicarsi le limitazioni relative al divieto di esercizio di tutte quelle attività finora sospese.

Pertanto le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi continuano a rimanere sospese fino al 5 marzo 2021, salvo che, nel mentre, il Ministro della salute non individui, con apposita ordinanza e al ricorrere dei requisiti suddetti, alcuni territori collocabili nella nuova zona bianca.

Si ricorda, al riguardo, che il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, è tenuto a verificare il permanere dei presupposti che hanno inserito una Regione in un determinato scenario e a provvedere ad aggiornare il relativo elenco, tramite apposite ordinanze di efficacia minima pari a 15 giorni (salvo che dai risultati del monitoraggio emerga la necessità di adottare misure più rigorose) e fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.

La nuova ordinanza firmata dal Ministro della salute, entrata in vigore il 17 gennaio 2021, opera la seguente riclassificazione delle regioni per fasce di rischio:

- **Zona gialla:** Toscana, Sardegna, Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento;
- **Zona arancione:** Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle D'Aosta, Veneto;
- **Zona rossa:** Lombardia, Sicilia, Provincia autonoma di Bolzano.

Per quanto attiene alle limitazioni relative agli spostamenti il nuovo Dpcm introduce, fino alla data del 15 febbraio 2021 il divieto di spostamento tra Regioni o province autonome anche per i territori che si trovano in zona gialla, salvo che gli spostamenti siano giustificati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e ferma restando la possibilità di rientro presso la residenza, domicilio o abitazione (anche secondaria)

Resta in vigore il *coprifuoco* nazionale dalle ore 22.00 alle ore 5:00 e, per la restante parte della giornata, viene confermata la deroga agli spostamenti verso le abitazioni private, introdotta nel periodo natalizio, che consente, all'interno del territorio regionale nelle zone gialle, e in ambito comunale nelle zone arancioni e rosse, di spostarsi verso una sola abitazione privata, una sola volta al giorno, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle conviventi (oltre ai minori di anni 14 sui quali si esercita la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).

Passando all'analisi delle misure di più immediato interesse per la Rete associativa, il nuovo decreto, come anticipato, non consente, purtroppo, la riapertura di alcune attività fondamentali, quali palestre e simili che, pertanto, continuano a rimanere sospese fino al 5 marzo 2021 (a meno che alcuni territori riescano ad entrare nella zona bianca).

Come più volte precisato, la sospensione delle suddette attività include anche quella delle attività complementari, tra cui si annoverano quelle di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore degli associati. Questo principio è da considerarsi valido sia se l'attività risulti gestita direttamente dal circolo, sia laddove il servizio ai soci sia stato assicurato attraverso l'affidamento ad un soggetto terzo (c.d. "gestore").

Si ricorda, altresì, che i circoli dotati di una licenza pubblica di somministrazione di alimenti e bevande, presso locali separati da quelli dove si svolgono le attività di sola comunità sociale (aree riservate ai soli soci), potranno svolgere attività di mensa, essendo in ogni caso necessario che l'attività rimanga secondaria e strumentale rispetto a quella di interesse generale (attività istituzionale in senso stretto) e che la stessa si svolga in conformità alle limitazioni e agli obblighi previsti per gli esercenti pubblici di attività di somministrazione di alimenti e bevande, come disposti nel nuovo decreto in riferimento alle diverse aree di criticità (gialla, arancione e rossa).

Ciò premesso, si propongono di seguito le tabelle di sintesi delle misure valedoli fino alla data del 5 marzo 2021 - salvo il diverso termine di efficacia del divieto di spostamento tra Regioni, opportunamente segnalato - su tutto il territorio nazionale (tab.1), nonché delle ulteriori restrizioni da applicare, rispettivamente, nelle zone arancioni (tab.2) e rosse (tab.3).

Tab. 1 – ZONE GIALLE - Misure applicabili su tutto il territorio nazionale.

MISURE	TIPOLOGIA E CONTENUTO	NOTE	TERMINE FINALE DI EFFICACIA
LE MISURE SULLE ATTIVITA'			
Attività di palestre, piscine, centri benessere, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi	Obbligo di sospensione	Resta consentita tuttavia attività individuale di preparazione a gare di interesse nazionale inserito nel calendario presentato al CONI, comunque nel rispetto del divieto di assembramento e dell'obbligo di mantenere la distanza sociale	5 marzo 2021
Attività di all'aperto ed in forma individuale	Consentito	Nel rispetto delle distanze e degli assembramenti come definito dal CTS e dalla Conferenza delle Regioni	5 marzo 2021
Impianti sciistici	Dal 15 febbraio	Consentito l'attività di sci anche dilettantistico purchè svolto in osservanza del divieto di assembramento e con il mantenimento delle distanze	5 marzo 2021
Attività congressuali	Consentito	Possibilità di svolgere congressi elettivi così come previsto dalla comunicazione CONI sempre nel rispetto delle norme in tema di assembramento e distanziamento	5 marzo 2021
Riunioni	Raccomandazione di svolgere le riunioni private in modalità a distanza	Le riunioni possono svolgersi in presenza purché vengano rispettate le norme sugli assembramenti e sul distanziamento sociale, ove possibile favorire incontri in modalità da remoto.	5 marzo 2021

Manifestazioni, spettacoli, sale giochi	Possibilità di svolgere le manifestazioni pubbliche in forma statica.	Lo svolgimento è consentito nel rispetto delle distanze sociali, delle misure di contenimento e delle prescrizioni del questore.	5 marzo 2021
	Sospensione degli spettacoli in sale teatrali, cinematografiche e da concerto, anche all'aperto.		
	Sospensione delle attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo, e casinò anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.		
Smart working	Raccomandazione di massimo utilizzo del lavoro agile anche da parte dei datori di lavoro privati.	Disposizione valevole per tutte le attività che non siano oggetto di misure di sospensione. Vi rientrano, ad esempio, le attività svolte dai Patronati e dalle organizzazioni sindacali e professionali. Le eventuali attività di assistenza svolte in presenza, andranno organizzate rispettando le misure protocollari allo scopo stabilite dalla conferenza Stato-regioni e dalle ordinanze delle stesse regioni e, in generale, le misure previste per distanziamento sociale, contingentamento ingressi, uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e, laddove necessario, di altri DPI, areazione e sanificazione dei locali, organizzazione degli spazi di lavoro adeguata alla situazione emergenziale e conforme al protocollo 24 aprile 2020 sottoscritto tra Governo e parti sociali (in allegato al dpcm) .	5 marzo 2021

<p>Eventi e competizioni sportive Consentite</p>	<p>Restano consentite solo gli eventi e le competizioni sportive, di livello agonistico e riconosciute di preminente interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, a porte chiuse, presso gli impianti sportivi, ovvero all'aperto in assenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli</p>	<p>5 marzo 2021</p>
<p>Sport di contatto</p>	<p>Divieto di svolgere gli sport di contatto individuati nell'apposito decreto del Ministro dello sport, fermo restando quanto previsto in ordine alle competizioni e agli eventi sportivi di interesse nazionale.</p> <p>Sospensione dell'attività sportiva dilettantistica di base, delle scuole e dell'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché di tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico amatoriale.</p>	<p>5 marzo 2021</p>

ALTRE MISURE

Copriuoco nazionale	Divieto di spostamento dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.	Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Restano, pertanto, le dichiarazioni sostitutive per gli spostamenti in questa fascia oraria.	5 marzo 2021
Spostamenti	Raccomandazione , per la parte della giornata compresa tra le ore 5:00 e le ore 22:00 di non spostarsi, con mezzi di trasporto	In ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata è consentito, una sola volta al giorno, tra le 5.00 e le 22.00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle conviventi (oltre ai minori di	5 marzo 2021

pubblici o privati, salvo:

- per esigenze lavorative, di studio;
- per motivi di salute;
- per situazioni di necessità;
- per svolgere attività o usufruire dei servizi che non sono oggetto di sospensione.

Ai soggetti che presentino sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (superiore ai 37.5° C) è richiesto (obbligo) di rimanere presso il proprio domicilio e di contattare il medico curante.

Prevista la possibilità di chiusura al pubblico, per tutta la giornata o per determinate fasce orarie, di strade e centri urbani dove si possa creare assembramento, consentendo in ogni caso l'accesso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.

Sull'intero territorio nazionale rimane confermato l'**obbligo** di mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro.

Spostamenti tra Regioni	Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.	È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione (anche secondaria).	15 febbraio 2021
Mezzi di trasporto	Obbligo di dimezzare la capienza a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale.		5 marzo 2021
Accesso ai parchi e attività ludiche o ricreative all'aperto	Obbligo di sospensione delle attività di parchi tematici e di divertimento.	<p>E' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative e educative, sia al chiuso che all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare specifici protocolli di sicurezza.</p> <p>E' confermata la possibilità di svolgere attività motoria all'aperto, anche presso i parchi, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri, per l'attività sportiva, e di almeno un metro per ogni altra attività (a meno che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per minori o persone non autosufficienti).</p>	5 marzo 2021

Utilizzo di dispositivi di protezione individuali

Obbligo di avere con sé i DPI e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui sia garantito il distanziamento da persone non conviventi.

Raccomandazione di utilizzare i DPI delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

L'obbligo si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (distanziamento fisico ed igiene costante e accurata delle mani) e vige in tutte le occasioni in cui non è possibile garantire il mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro.

Non sono soggetti all'obbligo:

- i bambini al di sotto dei 6 anni;
- i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

5 marzo 2021

Tab. 2 – **ZONE ARANCIONI** – Misure applicabili alle Regioni collocate in tale scenario con apposita ordinanza del Ministro della salute. Le misure si applicano in aggiunta a quelle previste per tutto il territorio nazionale (tab. 1) ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

MISURE	TIPOLOGIA E CONTENUTO	NOTE	TERMINE FINALE DI EFFICACIA
Spostamenti	<p>Divieto di spostamenti in entrata e in uscita tra Regioni</p> <p>Divieto di ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione.</p>	<p>Rimangono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.</p> <p>Sono consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.</p> <p>È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</p> <p>Il transito sui territori oggetto del divieto di spostamento resta consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni.</p> <p>Tali spostamenti rimangono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.</p> <p>Nel territorio comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata è consentito, una sola volta al giorno, tra le 5.00 e le 22.00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle conviventi (oltre ai minori di anni 14 sui quali i genitori esercitano la</p>	5 marzo 2021

potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).

Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Ricorso alle dichiarazioni sostitutive per gli spostamenti vietati, con annotazione delle condizioni di necessità.

Spostamento tra comuni con meno di 5000 abitanti

Consentito

Fino ad un raggio di 30 km, tuttavia rimangono vietati lo spostamento da e verso il capoluogo

5 marzo 2021

Mostre e musei e altri istituti e luoghi di cultura

Obbligo di sospensione

Fanno eccezione le biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica.

5 marzo 2021

Attività di ristorazione, inclusi bar, pub, gelaterie e pasticcerie	Obbligo di sospensione	<p>Restano consentite le <u>attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale</u> a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.</p> <p>Resta consentita unicamente la <u>ristorazione con consegna a domicilio</u> nel rispetto delle norme igienico-sanitari e la ristorazione con asporto, fino alle ore 22:00 con <u>divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze</u></p> <p>Per i soggetti che svolgono come attività prevalente quelle identificate con i codici ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l'asporto è consentito fino alle ore 18:00.</p> <p>Le disposizioni devono considerarsi applicabili anche alle associazioni dotate di <u>autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.</u></p>	5 marzo 2021
Attività motoria all'aperto	Consentito	<p>Nel rispetto delle distanze e degli assembramenti come definito dal CTS e dalla Conferenza delle Regioni. Nei circoli e centri sportive per attività di base gli spogliatoi sono interdetti</p>	5 marzo 2021

Impianti sciistici	Dal 15 febbraio	<p>Consentito l'attività di sci anche dilettantistico purchè svolto in osservanza del divieto di assembramento e con il mantenimento delle distanze</p>	5 marzo 2021
Attività congressuali	Consentito	<p>Possibilità di svolgere congressi elettivi così come previsto dalla comunicazione CONI sempre nel rispetto delle norme in tema di assembramento e distanziamento</p>	5 marzo 2021

Riunioni	Raccomandazione di svolgere le riunioni private in modalità a distanza	Le riunioni possono svolgersi in presenza purchè vengano rispettate le norme sugli assembramenti e sul distanziamento sociale, ove possibile favorire incontri in modalità da remoto.	5 marzo 2021
Manifestazioni, spettacoli, sale giochi	Possibilità di svolgere le manifestazioni pubbliche in forma statica.	Lo svolgimento è consentito nel rispetto delle distanze in sociali, delle misure di contenimento e delle prescrizioni del questore.	5 marzo 2021
	Sospensione degli spettacoli in sale teatrali, cinematografiche e da concerto, anche all'aperto.		
	Sospensione delle attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo, e casinò anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.		
Eventi e competizioni sportive	Consentite	Restano consentite solo gli eventi e le competizioni sportive, di livello agonistico e riconosciute di preminente interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, a porte chiuse, presso gli impianti sportivi, ovvero all'aperto in assenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli	5 marzo 2021

Sport di contatto

Divieto di svolgere gli sport di contatto individuati nell'apposito decreto del Ministro dello sport, fermo restando quanto previsto in ordine alle competizioni e agli eventi sportivi di interesse nazionale.

Sospensione dell'attività sportiva dilettantistica di base, delle scuole e dell'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché di tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico amatoriale.

5 marzo 2021

Tab. 3 — **ZONE ROSSE** – Misure applicabili alle Regioni collocate in tale scenario con apposita ordinanza del Ministro della salute. Le misure si applicano in aggiunta a quelle indicate nella tab. 1 e nella tab. 2 , ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

MISURE	TIPOLOGIA E CONTENUTO	NOTE	TERMINE FINALE DI EFFICACIA
Spostamenti	<p>Divieto di spostamenti in entrata e in uscita dalle Regioni e all'interno delle regioni stesse (<i>lockdown</i>).</p>	<p>Rimangono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.</p> <p>Sono consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.</p> <p>È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</p> <p>Il transito sui territori oggetto del divieto di spostamento resta consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni.</p> <p>Ricorso alle dichiarazioni sostitutive per gli spostamenti vietati, con annotazione delle condizioni di necessità.</p> <p>Nel territorio comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata è consentito, una sola volta al giorno, tra le 5.00 e le 22.00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle conviventi (oltre ai minori di anni 14 sui quali i genitori esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).</p> <p>Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000</p>	5 marzo 2021

abitanti, gli spostamenti sono consentiti per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.



Attività commerciali	Obbligo di sospensione delle attività commerciali al dettaglio e dei mercati.	Non è prevista la sospensione della attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'all. 23 al Dpcm, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Restano consentite unicamente le attività dei mercati dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.	5 marzo 2021
Attività di palestre, piscine, centri benessere, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.	Obbligo di sospensione delle attività anche se svolte nei centri sportivi all'aperto. Obbligo di sospensione di tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.	Eccezione per gli allenamenti previsti per la partecipazione ad eventi di interesse nazionale come previsto dai registri CONI e CIP, nel rispetto del distanziamento sociale e divieto di assembramento	5 marzo 2021
Attività motoria	E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di DPI. E' consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale		5 marzo 2021




<p>Attività di ristorazione, inclusi bar, pub, gelaterie e pasticcerie</p>	<p>Obbligo di sospensione delle attività di servizi di ristorazione.</p>	<p>Restano consentite le <u>attività delle mense e del catering continuativo</u> su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio</p>	<p>5 marzo 2021</p>
		<p>Resta consentita unicamente la <u>ristorazione con consegna a domicilio</u> nel rispetto delle norme igienico-sanitari e la ristorazione con asporto, fino alle ore 22:00 con <u>divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.</u></p>	
		<p>Per i soggetti che svolgono come attività prevalente quelle identificate con i codici ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l'asporto è consentito fino alle ore 18:00.</p>	
		<p>Le disposizioni devono considerarsi applicabili anche alle <u>associazioni dotate di autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande al pubblico</u></p>	
<p>Attività inerenti i servizi alla persona</p>	<p>Sospensione delle attività non indicate nell'all. 24 al Dpcm.</p>		<p>5 marzo 2021</p>








Mostre e musei e altri istituti e luoghi di cultura	Obbligo di sospensione	Fanno eccezione le biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica.	5 marzo 2021
Smart working	Obbligo per i datori di lavoro pubblici di limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono la presenza in loco.	Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile	5 marzo 2021




Tab. 4 — ZONE BIANCHE –ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.






Misure applicabili alle Regioni collocate in tale scenario con apposita ordinanza del Ministro della salute. Le misure escludono le precedenti, sempre nel rispetto delle disposizioni emanate dal CTS e nel rispetto del divieto di assembramento e distanziamento sociale,


MISURE	TIPOLOGIA E CONTENUTO	NOTE	TERMINE FINALE DI
LE MISURE SULLE ATTIVITA' INERENTI LO SPORT IN RELAZIONE AI LIVELLI DI RICHIO			
Allenamenti attività sportiva agonistica	 Consentito in zona gialla, arancione e rossa	Sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP). Tali atleti dovranno essere muniti di tessera agonistica, certificato medico agonistico. Gli allenamenti sono consentiti a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. E' possibile circolare tra le 22:00 e le 05:00 esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; la partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste in quanto equiparabili ad attività lavorativa.	5 marzo 2021
Competizioni sportive di federazioni, discipline associate, organismi internazionali	 Consentito in zona gialla, arancione e rossa	sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. E' possibile è possibile circolare tra le 22:00 e le 05:00 esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; la partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste in quanto equiparabili ad attività lavorativa.	5 marzo 2021





Competizioni sportive di enti di promozione sportiva	 Consentito in zona gialla, arancione	sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dagli enti di promozione sportiva. E' possibile è possibile circolare tra le 22:00 e le 05:00 esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; la partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste in quanto equiparabili ad attività lavorativa.	5 marzo 2021
Attività sportive di base	 Consentito in zona gialla e arancione	l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli;	5 marzo 2021
Spogliatoi attività sportive agonistica	 Consentito in zona gialla, arancione e rossa	Gli spogliatoi sono accessibili solo agli atleti agonisti. Per evitare assembramenti negli spogliatoi si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il numero massimo di ingressi. Per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio bisogna prevedere uno spazio minimo di 12 mq per persona. Tale numero va indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all'entrata dello spogliatoio. È vietato l'uso di applicativi comuni, quali asciugacapelli, ecc. che, al bisogno, dovranno essere portati da casa. In queste aree deve essere comunque assicurato il distanziamento. È inibito l'accesso agli spogliatoi a persone diverse dagli atleti specificati sopra, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per atleti minorenni o non completamente autosufficienti.	5 marzo 2021

<p>palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali,</p>	<p> Restrizione valida in zona gialla, arancione e rossa</p>	<p>sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;</p>	<p>5 marzo 2021</p>
<p>Sport nei parchi pubblici</p>	<p> Consentito in zona gialla e arancione</p>	<p>è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;</p>	<p>5 marzo 2021</p>
<p>Pallone tensostatico, coperture pressostatiche, tensostrutture</p>	<p> Consentito in zona gialla e arancione</p>	<p> Per attività di base, attività sportiva dilettantistica e attività ludico-amatoriale all'interno di circoli e centri sportivi.</p> <p> Al fini delle disposizioni del DPCM, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso.</p> <p> Tuttavia è possibile utilizzare gazebo e tensostrutture solo con la garanzia di adeguata aereazione naturale e di ricambio d'aria senza l'ausilio di ventilazione meccanica controllata. In questi casi, pertanto l'aerazione naturale deve essere garantita da aperture laterali dirette all'esterno pari almeno al 50% della superficie laterale della struttura, con una distanza non inferiore a 5 metri da eventuali mura o recinzioni confinanti con la struttura stessa.</p> <p> In caso di utilizzo di strutture con copertura a cupola, ferma restando l'apertura laterale diretta all'esterno di superficie pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, è necessario anche l'utilizzo di aspirazione ed espulsione d'aria dalla sommità della struttura stessa.</p>	<p>5 marzo 2021</p>

Studi personal training	 Restrizione valida in zona gialla, arancione e rossa	<p>Gli studi di personal training one to one potranno continuare solo quelle attività che possano fungere da presidio sanitario obbligatorio (fisioterapia o riabilitazione) o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, oppure i personal training svolti all'aperto, mantenendo le distanze di sicurezza.</p>	5 marzo 2021
Utilizzo della palestra per gli insegnanti per attivare le lezioni su piattaforme on line	 Consentito in zona gialla, arancione e rossa	<p>Sono sospese le attività nelle palestre e delle piscine per evitare occasioni di assembramento o possibile contagio, ma la fattispecie, prevedendo la presenza del/la solo/a insegnante non può essere inclusa nelle previsioni.</p>	5 marzo 2021
Palestra scolastica	 Consentito in zona gialla, arancione e rossa	<p>Le palestre scolastiche potranno ospitare, a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti agonisti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, specificati all'art. 1, comma 10, lettera e).</p> <p>Inoltre, le palestre scolastiche potranno mettere a disposizione eventuali spazi attrezzati all'aperto per le attività che il DPCM consente di svolgere all'aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e senza alcun assembramento. In questo caso, è inibito l'uso degli spogliatoi interni.</p>	5 marzo 2021

Impianti di Sci	 Restrizione valida in zona gialla, arancione e rossa	<p>L'attuale normativa prevede che gli impianti sciistici vengano chiusi. Possono essere utilizzati esclusivamente per manifestazioni sportive di interesse nazionale, nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.</p> <p>La loro riapertura agli sciatori amatoriali è subordinata all'approvazione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, validate dal Comitato Tecnico Scientifico dopo il 15 febbraio 2021</p>	15 febbraio 2021
bici	 Restrizione valida in zona gialla, arancione e rossa	<p> È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, nel rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro. Dalle 5:00 alle 22:00 è anche possibile utilizzarla per svolgere attività motoria o sportiva all'aperto nel rispetto del distanziamento di 2 metri.</p> <p> Qualora l'area sia indicata come di massima gravità (cd. zona rossa), sempre nella medesima fascia oraria, l'uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all'aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri, non necessariamente in prossimità della propria abitazione. In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle "zone rosse" è necessario far ricorso all'uso del modulo di autocertificazione.</p>	5 marzo 2021
Spostamenti e trasporti	 Restrizione valida in zona gialla, arancione e rossa	<p>Obbligo di dimezzare la capienza a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale.</p> <p>Il trasporto degli atleti su tutto il territorio nazionale è consentito soltanto in caso di eventi di competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP).</p>	5 marzo 2021

		<p>Per lo spostamento degli atleti, sarà necessario applicare i protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica previste a carattere generale per tutte le categorie. Quindi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.); la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro, appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità).</p> <p>La partecipazione ad eventi sportivi di atleti, tecnici, giornalisti della stampa estera, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 9. Tale test non deve essere antecedente a 48 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.</p>	
Attività ludico ricreativa	 <p>Consentito in zona gialla, arancione e rossa</p>	<p>è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;</p> <p>Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;</p>	5 marzo 2021

Bar e ristoranti	 Restrizione valida in zona gialla, arancione e rossa	 le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00  In zona arancione e rossa è consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.	5 marzo 2021
Congressi e riunioni	 Restrizione valida in zona gialla, arancione e rossa	Si ricorda che sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, o di enti equiparabili, le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.	5 marzo 2021

ALLEGATI:

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_14_gennaio_2021.pdf

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/allegati_dPCM_14_gennaio_2021_0.pdf

<http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/>

<http://www.sport.governo.it/media/2275/dpcm-13102020-elenco-sport-da-contatto-dm-def.pdf>

<https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html>

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20210114_zone_regioni.pdf